

Pubblicazione di posti vacanti di Consigliere nel settore civile presso la Corte di Cassazione.

(delibera del 27 luglio 2016)

Il Consiglio,

- preso atto delle indicazioni pervenute dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in ordine alle presumibili scoperture di organico nelle funzioni di legittimità, alla luce delle proiezioni relative ai collocamenti a riposo dei magistrati attualmente in servizio e dei concorsi in atto per le funzioni semidirettive di legittimità;
 - letta la nota, pervenuta in data 21 luglio 2016, con la quale il Presidente della Corte di Cassazione, in risposta ad interlocuzione con la Terza Commissione, ha comunicato, a seguito delle verifiche effettuate che le scoperture che si determineranno entro il prossimo mese di ottobre saranno 16 nel settore civile;
 - sentita la Commissione Tecnica,
- delibera la pubblicazione dei sottoindicati posti vacanti:

CORTE DI CASSAZIONE

Consigliere Corte di Cassazione

16 posti (civile)

Ai sensi dell'art. 12 comma 14 D. Lgs. 160/2006 n. 1 dei 16 posti di Consigliere di Cassazione saranno riservati ai magistrati che hanno conseguito (*con delibera del C.S.M.*), alla data di scadenza per la presentazione delle domande del presente bando, la seconda o la terza valutazione di professionalità. Per tali magistrati varrà la stessa procedura, con la precisazione che dovrà essere preliminarmente valutata, da parte del Consiglio Superiore, sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti dal candidato, la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso. In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti saranno assegnati sulla base della graduatoria redatta secondo le regole ordinarie.

- di fissare i seguenti termini per la presentazione delle domande e della relativa documentazione:

25 ottobre 2016 per l'inserimento delle domande, direttamente da parte dei magistrati attraverso *la rete intranet* del C.S.M. (*www.cosmag.it*), e per l'inoltro dei documenti allegati, o per il deposito delle stesse, comprensive dei documenti, presso gli uffici di appartenenza.

8 novembre 2016 da parte degli uffici, attraverso la rete intranet del C.S.M. (*www.cosmag.it*), delle domande eventualmente depositate nel termine del 25 ottobre 2016 da parte dei magistrati e la trasmissione della documentazione allegata, comunque depositata da parte dei magistrati entro il termine del 25 ottobre 2016 (data di scadenza del bando).

Inoltre il Consiglio precisa quanto segue:

1. – ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

L'assegnazione ai posti di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale Corte di Cassazione avviene sulla base dei parametri indicati nella circolare vigente in tema di trasferimenti reperibile sul sito intranet del C.S.M. (*www.cosmag.it*) nella sezione "*Nuovo metodo di ricerca documentale*".

- a) **Il termine di legittimazione per tutti gli aspiranti è quello triennale.** Infatti, l'art. 194 R.D. 12/1941 subordina la legittimazione al successivo trasferimento al decorso di “*tre anni dal giorno in cui (il magistrato) ha assunto effettivo possesso dell'ufficio*”.
- b) Ai sensi dell'art. 79 della circolare n. 13778/2014, la proposta di assegnazione verrà comunicata all'interessato tempestivamente. Eventuali revoche dovranno pervenire al Consiglio entro 3 giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.
- c) È riservato alla Terza Commissione il compito di fissare il termine entro il quale la Commissione prevista dall'art. 12 comma 13 d.lgs. 160/2006 dovrà svolgere il compito assegnatole ai sensi della circolare vigente sulla base del numero di domande che verranno presentate.

2. - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

- a) Ai sensi della circolare vigente in tema di tramutamenti, **le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse mediante l'intranet del C.S.M. (www.cosmag.it).**
- b) Le domande presentate con diversa modalità **non** verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore.
- c) La documentazione oggetto di valutazione nell'ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata (*e trasmessa*) all'atto dell'inserimento della domanda attraverso l'intranet e poi trasmessa, in forma cartacea, al Consiglio. Tali oneri posti a carico degli aspiranti in un'ottica di buona amministrazione sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale. Il modulo per la presentazione della domanda, predisposto per velocizzare le procedure, richiede che il magistrato compili scrupolosamente la domanda elettronica inserendo le informazioni richieste **con particolare riguardo ai documenti che si accinge a dichiarare** (che poi trasmetterà al Consiglio in forma cartacea), nonché quelli richiamati perché in possesso del Consiglio.
- d) **La domanda di tramutamento avanzata in relazione ad un bando antecedente non conserva efficacia.**
- e) **In deroga a quanto previsto dall'art. 77 della circolare n. 13778/2014, il candidato può produrre, un numero massimo di 10 titoli (denominati codice 9r/s), da scegliersi, a cura del medesimo candidato, tra provvedimenti giudiziari e/o documentazione equipollente (redatti negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto) e pubblicazioni scientifiche, con la precisazione che il numero dei provvedimenti giudiziari od equipollenti prodotti dovrà essere superiore a quello delle pubblicazioni scientifiche. Pertanto il candidato potrà produrre fino ad un massimo di 4 pubblicazioni scientifiche.**
- f) **Per la dichiarazione della sopraindicata documentazione (massimo di 10 documenti) il candidato, nel nuovo modulo di domanda, avrà a disposizione una finestra di dialogo dove dovrà indicare a quale categoria (alternativamente provvedimenti giudiziari o pubblicazioni scientifiche) si riferisce il documento prodotto, il tutto digitando nell'apposto spazio anche il “titolo” del documento scelto.**
- g) **Ciascun candidato è tenuto ad anteporre a ciascuno dei dieci documenti prodotti (provvedimenti giudiziari e/o pubblicazioni) un abstract che illustri le principali questioni giuridiche affrontate. Il contenuto dell'abstract non dovrà superare le dimensioni di una pagina dattiloscritta delle dimensioni di un foglio A4, (carattere 12, interlinea 1,5), sulla quale dovrà essere indicato il nome e cognome del candidato, il numero della domanda e gli estremi del documento (la data, gli estremi identificativi del provvedimento giudiziario e il titolo della pubblicazione scientifica).**
- h) **Si precisa che la mancata produzione degli “abstract”, da anteporre ai dieci documenti, determina la non valutabilità del documento.**
- i) **I provvedimenti giudiziari e/o documentazione equipollente, anche se pubblicati su testi e/o riviste specializzate (anche on-line) non saranno, naturalmente, considerati quali pubblicazioni scientifiche.**

- j) **È possibile richiamare la documentazione** già prodotta in occasione di precedente domanda, **a partire dal bando n. 1499 del 23.1.2014, comunque compilando** le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda. A tal proposito nel **nuovo modulo di domanda elettronica è stata prevista una specifica possibilità per richiamare documentazione già prodotta con precedenti domande** (*ex codici documento 9r e 9s*).
- k) Si specifica che, con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali e/o documentazione equipollente (*ex codice documento 9s*) ed ai titoli scientifici (*ex codice documento 9r*), è possibile all'atto della predisposizione della domanda, attraverso le finestre di dialogo, indicare nel **limite numerico consentito di dieci**, i documenti che ci si accinge a dichiarare e/o a richiamare **con le seguenti modalità**:
- *indicazione del titolo di un nuovo documento (non in possesso del CSM da trasmettere in forma cartacea);*
 - *selezione di un documento presentato in precedenti domande (a partire dall'anno 2014, bando n. 1499 del 23.1.2014);*
 - *selezione di un documento già presente nel fascicolo personale del magistrato.*
- l) **Resta fermo che il richiamo ai documenti già in possesso del Consiglio (cioè quelli non compresi tra quelli prodotti con precedenti domande, ma comunque in possesso del Consiglio) deve essere effettuato, a pena di non valutabilità del documento richiamato, indicando sulla copertina cartacea gli estremi identificativi del provvedimento giudiziario e/o il "titolo" e la data della pubblicazione scientifica oggetto di richiamo.**
- m) Si precisa, anche sulla base alla circolare vigente, che il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità **ha l'onere di indicare e produrre**, all'atto della domanda, la scheda di **autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici** (anteponendo l'*abstract*), che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale (con le modalità sopra indicate).
- n) I magistrati fuori ruolo possono produrre gli atti ed i provvedimenti redatti prima del collocamento fuori ruolo, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo, nonché gli altri titoli ritenuti utili; inoltre, potranno produrre atti (con esclusione di provvedimenti giurisdizionali che non siano a loro firma) alla redazione dei quali hanno contribuito, specificando la valenza dell'apporto fornito ed in numero non superiore a cinque, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge (*codice documento 9r/s*), in aggiunta ai provvedimenti giudiziari (*codice documento 9r/s*) comunque necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme.
- o) I magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione potranno produrre gli atti ed i provvedimenti redatti prima dell'assegnazione alla Corte di Cassazione, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, nonché altri atti ritenuti utili redatti presso l'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione.
- p) **La mancata dichiarazione nell'apposito modulo elettronico di domanda , come pure la mancata trasmissione, dell'autorelazione (codice documento 10) nonché dei provvedimenti giurisdizionali o della documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda (art. 77 co. 1 e 5 circ. 13778/14).**
- q) **L'autorelazione non è sottoposta all'esame della cd. Commissione Tecnica per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme prevista dall'art. 12 comma 13 d.lgs. 160/200, che invece valuterà esclusivamente i documenti prodotti dal candidato tra i provvedimenti giurisdizionali e/o la documentazione equipollente (codice documento 9r/s)**

ed i titoli scientifici (codice documento 9r/s). **La mancata produzione degli “abstract” da anteporre ai documenti (provvedimenti giudiziari e/o pubblicazioni) impedisce la valutabilità del documento.** Anche in questo caso il magistrato che intende avvalersi di documentazione già prodotta dovrà seguire le modalità previste al punto 3h) del presente bando.

- r) Si evidenzia che, come previsto dalla circolare vigente in tema di tramutamenti, nel caso in cui l'accoglimento della domanda determini il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, l'interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l'onere di richiedere al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall'art. 13 comma 3 d.lgs. 160/06 (qualora, però, tale parere non sia stato espresso nei due anni antecedenti), indicando nella domanda l'avvenuto deposito della richiesta.
- s) **L'inserimento di una nuova domanda annulla la precedente.** A tal fine, si rammenta che fino al termine di scadenza previsto dal bando (25 ottobre 2016), se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.
- t) ***Le domande potranno essere inserite a decorrere dal 1 agosto 2016***

3.- TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

La produzione della documentazione, da trasmettere in forma cartacea e dovrà avvenire esclusivamente in base alle seguenti modalità, necessarie ed utili ai fini della velocizzazione delle operazioni di archiviazione preliminari all'esame delle domande:

- a) all'esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante “*stampa ricevuta*”, produrrà la stampa del riepilogo dei dati trasmessi (ricevuta della domanda) e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (*cd. copertine*) con l'indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (copertine) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M. unitamente, per quanto riguarda i provvedimenti giudiziari e/o pubblicazioni scientifiche, ai relativi abstract (*Esempio: nell'ipotesi di trasmissione dell'autorelazione (cod. doc. 10) l'interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura recante il codice 10; nell'ipotesi di trasmissione di un titolo giudiziario da sottoporre alla commissione tecnica l'interessato dovrà anteporre a tale documento l'abstract ed il foglio stampato in automatico dalla procedura recante il codice 9r/s*);
- b) il numero della domanda deve essere conservato e comunicato ad ogni invio della documentazione relativa alla domanda.